

CONDIZIONI GENERALI DELLA CONVENZIONE

versione valida a partire dal 2 novembre 2023

ART. 1 DEFINIZIONI

“**Beneficiario**”: soggetto che fruirà dei Servizi oggetto di Offerta, acquistati dal Cliente.

“**Cliente**”: soggetto come identificato e rappresentato per la firma nel documento “Offerta Commerciale”, (di seguito per brevità denominato anche “Ente”). Quando il Cliente fruisce del Servizio, si considera, altresì, Beneficiario.

“**Convenzione**”: insieme delle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni generali di fornitura, nell’Offerta Commerciale e relative Schede Servizi, nonché nell’Accordo per il Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Generale sulla protezione dei Dati e relativi allegati (n. 2016/679/UE).

“**Documentazione Contrattuale del Provider**”: condizioni generali di contratto separatamente sottoposte al Cliente prima dell’attivazione di ciascun Servizio, relativamente a ciascun Servizio indicato in Offerta e commercializzato da Visura, ma erogato da un terzo provider, in virtù della collaborazione commerciale esistente tra Visura e il terzo provider stesso (es.: un trust service, erogato da trust service provider);

“**Servizio/i**”: servizi dedicati ai professionisti di business information rivenienti da Banche Dati pubbliche (Catasto Edilizio Urbano, Conservatoria dei Registri Immobiliari, Registro Imprese e PRA) e private, nonché servizi telematici web oriented volti ad implementare le funzionalità connesse al Punto di Accesso nell’ambito del Processo Telematico, in materia civile e penale, servizi per la gestione degli adempimenti dei professionisti in materia di protezione dei dati personali, servizi di Digital Trust come la firma digitale, la posta elettronica certificata e la conservazione a norma, nonché servizi strettamente connessi all’esercizio della professione come la fatturazione elettronica e le perizie immobiliari.

“Visura S.p.A.”: Visura, società soggetta alla direzione e coordinamento di Tinexta S.p.A., con sede in Roma, Via Giacomo Peroni n. 400, CF/PI 05338771008, pec visura@legalmail.it, in persona del legale rappresentante pro tempore, (di seguito per brevità denominata “Visura”).

ART. 2 OGGETTO

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, Visura si impegna a offrire a tutti i Beneficiari i Servizi descritti nell’Offerta Commerciale, secondo le modalità e le condizioni economiche agli stessi riservate, così come riportate nel predetto documento e nella Documentazione del Terzo Provider, laddove l’Offerta preveda la commercializzazione di Servizi erogati da terzi provider che abbiamo formalizzato una collaborazione commerciale con Visura.

L’Ente si impegna a dare evidenza ai Beneficiari della sottoscrizione della Convenzione e, dunque, dei Servizi offerti e delle condizioni economiche praticate da Visura, attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionale a propria disposizione.

Resta, sin da ora, convenuto che le Parti si riservano di ampliare la gamma di Servizi offerti mediante separati “Accordi Integrativi” ai quali pure si applicheranno le disposizioni di cui alla presente Convenzione, salva diversa previsione.

Gli “Accordi Integrativi” e i documenti in essi richiamati, una volta perfezionati attraverso l’accettazione da parte dell’Ente della relativa proposta commerciale di Visura, costituiranno allegati alla presente Convenzione, divenendone parte integrante e sostanziale.

ART. 3 PERFEZIONAMENTO DELLA CONVENZIONE – DURATA

La Convenzione si considera conclusa ed esplica i suoi effetti a decorrere dal momento della sottoscrizione dell’Offerta commerciale, unitamente alle Schede Servizi e agli Allegati in essa richiamati e ha durata fino alla data ivi indicata.

In considerazione della natura dei Servizi oggetto della Convenzione e qualora l'Ente manifesti interesse, Visura provvederà a sottoporre, tre mesi prima della naturale scadenza della Convenzione, una proposta di rinnovo con l'indicazione delle condizioni economiche da accettarsi almeno 30 giorni prima della scadenza stessa. In mancanza di accettazione della nuova proposta commerciale la Convenzione si intenderà cessata alla scadenza.

ART. 4 CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le condizioni economiche relative alla fornitura dei Servizi sono indicate nell'Offerta commerciale.

Per eventuali corrispettivi e/o contributi a carico dell'Ente, le Parti potranno stabilire che per la prima annualità gli importi dovuti saranno fatturati anticipatamente e in quota parte fino al 31 dicembre dell'anno di sottoscrizione della Convenzione. A partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, le fatture verranno emesse anticipatamente con riferimento all'intera annualità, fatta eccezione per l'anno di scadenza, allorquando, se del caso, si procederà alla fatturazione quota parte per il periodo d'uso. L'Ente procederà al pagamento nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura, con bonifico bancario secondo le coordinate bancarie indicate in fattura.

Il mancato o ritardato pagamento, totale o parziale, delle somme dovute dal Cliente determinerà automaticamente l'applicazione degli interessi previsti dal D.lgs 231/2002, da calcolarsi sull'ammontare del debito scaduto e fino al saldo senza necessità di costituzione in mora e consentirà a Visura di sospendere l'erogazione di Servizi in favore del Cliente fino al momento del pagamento degli importi dovuti e delle spese maturate per effetto del mancato o ritardato pagamento.

Nessuna eccezione di inadempimento da parte del Cliente verso Visura potrà determinare la sospensione del pagamento del dovuto.

ART. 5 OBBLIGHI DELLE PARTI E RESPONSABILITÀ DI VISURA

Con la sottoscrizione della Convenzione Visura si impegna a:

- applicare a tutti gli iscritti all'Ente le condizioni agli stessi riservate in forza della presente Convenzione;
- a fornire i Servizi in osservanza di quanto stabilito nel presente Convenzione, non assumendo alcuna responsabilità al di fuori di quanto in essi espressamente stabilito;
- prestare la dovuta assistenza e consulenza per la soluzione delle problematiche legate all'utilizzo dei Servizi;
- assicurare la collaborazione necessaria per la corretta informativa sui Servizi e, in seguito, ogni volta che, sulla base della valutazione di Visura stessa, vi siano esigenze di aggiornamento.

L'Ente si impegna a rendere noto a tutti i Beneficiari il raggiungimento del presente accordo, nonché le informazioni sui Servizi Visura e sulle modalità di erogazione degli stessi, come da indicazioni di Visura stessa. In occasione di eventi e/o manifestazioni organizzati dall'Ente, Visura si renderà disponibile a collaborare con l'Ente medesimo per l'organizzazione di corsi informativi in favore degli iscritti sull'uso dei Servizi oggetto della presente Convenzione.

Il Cliente si impegna a mettere a disposizione dei soli Beneficiari i Servizi acquistati, che quindi non potranno essere oggetto di rivendita.

Visura è esonerata, salvo dolo o colpa grave, da ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto o indiretto, derivante dall'utilizzo dei Servizi oggetto dell'Offerta e/o da un uso del Servizio diverso in tutto o in parte dall'uso consentito nell'ambito della Documentazione Contrattuale del Provider. Il presente articolo si intende integrato con quanto previsto, in tema di responsabilità, dalla Documentazione Contrattuale del Provider, laddove applicabile.

ART. 6 RECESSO

Le Parti potranno recedere liberamente ed in qualsiasi momento dalla Convenzione con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi da inviarsi nelle forme previste dall'art. 12. In caso di recesso da parte dell'Ente, Visura avrà la facoltà di trattenere gli importi eventualmente versati per la fornitura dei servizi. Resta inteso che in caso di

cessazione per qualsiasi motivo della Convenzione, i contratti sottoscritti in pendenza di Convenzione restano validi fino alla loro scadenza, agli stessi patti e condizioni previsti dalla Convenzione stessa.

ART. 7 RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a mantenere la più stretta riservatezza, anche per il periodo successivo alla cessazione della Convenzione, relativamente ad ogni documento, notizia o informazione, di qualsivoglia natura della Convenzione (le “Informazioni riservate”), obbligandosi altresì a non utilizzare tali informazioni per finalità estranee all’esecuzione della Convenzione medesima e a non rivelarle a terzi.

Ciascuna delle Parti, inoltre, acconsente di adottare tutte le misure necessarie affinché le Informazioni riservate non vengano utilizzate, diffuse o distribuite dai propri dipendenti, consulenti, collaboratori o agenti, per finalità estranee a quelle autorizzate dalla Convenzione.

L’Ente si obbliga a segnalare tempestivamente la diffusione ovvero l’uso non autorizzato o irregolare delle Informazioni riservate. Visura assume il corrispondente obbligo di riservatezza con riguardo ai dati nella propria disponibilità, compresi quelli relativi a terzi, dei quali venga a conoscenza a motivo della esecuzione della Convenzione.

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Fermi gli obblighi di riservatezza di cui all’art. 7, le Parti, in ragione degli impegni assunti e del ruolo rivestito per l’esecuzione della Convenzione, rispetto al trattamento dei dati personali da ciascuna effettuato, si impegnano a garantire il rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di protezione dei dati personali.

Per l’esecuzione delle attività della Convenzione, ove applicabile, l’Ente provvederà a nominare con apposito atto Visura quale Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016, come riportato nell’Offerta Commerciale e prende atto che Visura presenta garanzie per mettere in

atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati soddisfi i requisiti del Regolamento EU 679/2016.

Visura tratta i dati personali dei Beneficiari, come meglio indicato nell'ambito dell'informativa ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016, pubblicata alla pagina "Informativa Privacy" sul sito www.visura.it.

ART. 9 DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL MARCHIO E DELL'IMMAGINE

Le Parti si impegnano a non rendere dichiarazioni o a tenere comportamenti che possano ledere in qualsiasi modo l'immagine e/o il nome dell'altra Parte o che possano, comunque, arrecare pregiudizio all'altra Parte.

Resta inteso che il marchio di Visura, come pure tutti i diritti di utilizzazione e di sfruttamento dell'immagine, del nome e dell'identità economica della stessa sono e resteranno nella titolarità esclusiva di Visura.

Visura avrà la facoltà di divulgare l'esistenza del presente rapporto, mediante esposizione del relativo case history, citando la partnership con l'Ente, in occasione di eventuali presentazioni commerciali o nello svolgimento di altre attività di marketing.

ART. 10 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La Convenzione non costituisce cessione, trasferimento, locazione o altra forma trasmissiva di diritti sui software e sui Servizi realizzati e/o resi disponibili da Visura, rimanendo la proprietà degli stessi in capo a Visura o ai terzi titolari.

ART. 11 RISOLUZIONE

Le Parti si danno atto che il mancato adempimento ad opera delle medesime alle previsioni contenute nei seguenti articoli: "Art. 2 Oggetto", "Art. 4 Corrispettivi, fatturazione e pagamenti", "Art. 5 Obblighi delle Parti", "Art. 7 Riservatezza" "Art. 8 Trattamento dei dati personali", "Art. 9 Disciplina della tutela del marchio", "Art. 13 Normativa antimafia, D. Lgs. N. 231/2001 e Codice Etico", nonché a quanto stabilito

nei singoli documenti che la Convenzione, costituisce inadempimento essenziale ai sensi dell'art. 1455 c.c., e dà facoltà alla parte non inadempiente di risolvere la Convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. per fatto e colpa dell'altra parte, fatto salvo in ogni caso il diritto di richiedere il risarcimento del danno.

ART. 12 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le Parti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione della Convenzione dovranno essere fatte per iscritto e si considereranno validamente effettuate se inviate all'altra Parte, tramite posta elettronica certificata, ovvero a mezzo mail sempreché indirizzata come specificato nell'Offerta Commerciale.

ART. 13 NORMATIVA ANTIMAFIA, D. LGS. N. 231/2001 E CODICE ETICO

Entrambe le Parti si impegnano a rispettare, in maniera integrale e rigorosa, la vigente normativa antimafia e il D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.

Con la sottoscrizione della Convenzione, l'Ente dichiara di essere a conoscenza che Visura ha adottato ed attua un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, cui è annesso il Codice Etico aziendale, dichiarando altresì di aver preso visione di quest'ultimo documento nella versione vigente e resa disponibile sul sito aziendale alla pagina Modello 231 e Codice Etico, sul sito www.visura.it, nonché di impegnarsi ad osservare le norme in esso contenute.

ART. 14 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La presente Convenzione è assoggettata alla legge e alla giurisdizione italiana. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla Convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma, con esclusione di qualsiasi altro foro competente.

ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI

La Convenzione, unitamente a tutte le parti che la compongono, annulla e sostituisce ogni altro precedente accordo, verbale o scritto, eventualmente intervenuto tra le Parti in merito al medesimo oggetto e costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte fra le Parti in ordine a tale oggetto. Qualsiasi modifica e/o integrazione alla Convenzione dovrà essere fatta per iscritto e controfirmata da tutte le Parti.

L'eventuale momentanea tolleranza degli inadempimenti di una Parte non comporterà in alcun modo acquiescenza o rinuncia dell'altra Parte a far valere i propri diritti assunti dalla Convenzione nelle sedi appropriate.

L'eventuale accertamento di nullità originaria, o l'eventuale dichiarato annullamento di alcuna delle clausole del presente documento, non comporterà l'invalidità dell'intera Convenzione.

Le parti dichiarano di essere informate in ordine alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.

Ciascuna Parte dichiara e garantisce all'altra Parte di non essere (né i suoi rappresentanti, amministratori e dipendenti incaricati ai sensi della Convenzione) in una situazione di conflitto di interessi che possa pregiudicare la corretta e regolare esecuzione della Convenzione. Ciascuna Parte si impegna espressamente ad informare prontamente l'altra Parte in merito alla sopravvenienza di possibili conflitti di interesse e a gestire tale situazione affinché detti conflitti di interesse siano eliminati.

La Convenzione e in particolare, i singoli articoli delle diverse parti di cui si compone sono stati oggetto di specifico esame, trattazione e negoziazione tra le Parti, che li hanno accettati senza riserve. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni previste dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, avendo le Parti stesse piena e consapevole conoscenza di tutti gli impegni ed obblighi rispettivamente ed in piena libertà valutati ed assunti.